

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA CAPITOLINA**

(SEDUTA DEL 27 OTTOBRE 2022)

L'anno duemilaventidue, il giorno di giovedì ventisette del mese di ottobre, alle ore 18,10, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di Roma, così composta:

1	GUALTIERI ROBERTO.....	<i>Sindaco</i>	8	ONORATO ALESSANDRO	<i>Assessore</i>
2	SCOZZESE SILVIA	<i>Vice Sindaco</i>	9	PATANE' EUGENIO	<i>Assessore</i>
3	ALFONSI SABRINA	<i>Assessora</i>	10	PRATELLI CLAUDIA	<i>Assessora</i>
4	CATARCI ANDREA	<i>Assessore</i>	11	SEGNALINI ORNELLA	<i>Assessora</i>
5	FUNARI BARBARA	<i>Assessora</i>	12	VELOCCIA MAURIZIO	<i>Assessore</i>
6	GOTOR MIGUEL	<i>Assessore</i>	13	ZEVI ANDREA TOBIA	<i>Assessore</i>
7	LUCARELLI MONICA	<i>Assessora</i>			

Sono presenti il Sindaco, il Vice Sindaco e gli Assessori Alfonsi, Catarci, Lucarelli, Patanè, Veloccia e Zevi.

Intervengono in modalità telematica gli Assessori Funari e Onorato.

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Pietro Paolo Mileti.
(O M I S S I S)

Deliberazione n. 355

**Piano di Massima Occupabilità di Via di San Giovanni in Laterano.
Ottemperanza alla Sentenza n. 11383/2022 del Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio (Sezione Seconda Ter)**

Premesso che:

con Deliberazione n. 21 del 24/03/2021 l'Assemblea Capitolina ha adottato il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale per l'occupazione di suolo pubblico di cui all'art. 1, comma 819, lett. A), della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (di seguito Regolamento);

in particolare, l'articolo 10, comma 4 del predetto Regolamento prevede che:

"Nell'ambito della Città Storica, Roma Capitale può subordinare il rilascio di concessioni di suolo pubblico alle prescrizioni di appositi piani che individuino la massima occupabilità delle aree di rispettiva competenza espressamente individuate con deliberazione di Giunta Capitolina (...). Tali piani sono approvati dalla Giunta Capitolina, acquisito il parere della Polizia Locale di Roma Capitale e della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e degli altri Uffici competenti per le singole materie, tenendo conto degli interessi pubblici relativi alla circolazione, igiene, sicurezza, estetica, ambiente e tutela del patrimonio storico-artistico-culturale. In caso di modifiche normative che comportino cambiamenti dello stato dei luoghi, ovvero su impulso degli organi politici in relazione a specifici progetti volti al decoro ed alla rigenerazione urbana dell'area o, in occasione di mutamento delle condizioni poste alla base di un precedente diniego, di modifiche alla viabilità, le associazioni di categoria possono presentare una proposta di revisione delle occupazioni di suolo pubblico relative ad un Piano di Massima Occupabilità già approvato da sottoporre all'approvazione della Giunta Capitolina....";

l'articolo 37, comma 15 prevede inoltre che:

"In sede di prima applicazione del presente Regolamento, le istanze di revisione dei Piani di Massima Occupabilità, già inviate all'Amministrazione, devono essere confermate dall'interessato entro 60 giorni dalla pubblicazione del suddetto Regolamento e saranno istruite in ordine cronologico dalla data di comunicazione di conferma dell'istanza. Il termine del procedimento è fissato in 150 giorni. I criteri da adottare saranno esclusivamente quelli indicati nel presente Regolamento. Successivamente, il Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive, con proprio atto, provvederà ad effettuare una ricognizione dei criteri di cui al presente Regolamento da adottare ai fini della revisione e della redazione dei Piani predetti, da sottoporre alla Giunta Capitolina per l'approvazione. E' fatta salva la validità di tutti i Piani di Massima Occupabilità già approvati dagli Organi comunali e/o municipali competenti, ferma restando la facoltà di attivare specifico procedimento di revisione";

con Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Sviluppo Economico n. rep. QH/265 del 06/05/2021 (prot. QH/33359) sono stati individuati, all'esito della ricognizione effettuata in esecuzione di quanto previsto dall'articolo 37, comma 15 del Regolamento, i criteri per la redazione e revisione dei PP.M.O., come riportati nello schema di cui all'Allegato A) del medesimo provvedimento e parte integrante dello stesso, riferiti esclusivamente alle occupazioni di suolo pubblico funzionali alle attività di somministrazioni di alimenti e bevande di cui all'art. 11, comma 1 del medesimo Regolamento;

con Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Sviluppo Economico n. rep. QH/333 del 28/06/2021, alla luce delle disposizioni contenute nel Regolamento sopra richiamato, è stato definito che la Commissione Tecnica per i PP.MO. riferiti al territorio del Municipio Roma I Centro di cui alla D.D. rep. n. QH/1171/2020, opportunamente rimodulata, potesse proseguire la propria attività presso il Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive, per le motivazioni contenute nella medesima D.D. n. 333/2021, tenuto conto altresì di quanto previsto dalla Determinazione Dirigenziale della Direzione Generale n.42 del 26/06/2020;

con Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Sviluppo Economico n. rep. QH/15/2022 del 14/01/2022 (prot. QH/2019/2022), la suddetta Commissione è stata nuovamente rimodulata per la sostituzione di alcuni componenti;

con istanza prot. n. QH/2021/42676, del 11/06/2021 presentata dall'Avv. Andrea Ippoliti per conto delle società "Muscianesi & Co. S.a.s." e dell'Associazione "Roma Più Bella", acquisita agli atti della Direzione S.U.A.P. solo in data 07/01/2022 per mero errore materiale, è stata richiesta la revisione del P.M.O. di Via di San Giovanni in Laterano (scheda di dettaglio n. 92 – approvata con Delibera di Giunta Capitolina n. 222 del 02/10/2020 in ottemperanza della Sentenza T.A.R. Lazio n. 188/2020);

con nota prot. n. QH/2022/1616 del 13/01/2022, è stato comunicato l'avvio del procedimento relativo all'istanza in oggetto, che è stata esaminata dalla Commissione Tecnica nel corso delle sedute del 20/01/2022, del 28/01/2022 e del 07/02/2022, come da verbali in atti;

nel corso delle sedute richiamate, la Commissione, a seguito dell'acquisizione di idonea documentazione, ha dichiarato l'istanza in oggetto inammissibile per carenza dei presupposti necessari alla presentazione di proposte di revisione delle occupazioni di suolo pubblico relative ad un Piano di Massima Occupabilità già approvato di cui all'art. 10, comma 4 del Regolamento, per le motivazioni di cui si rinvia ai relativi verbali, tenuto conto in particolare che la modifica temporanea della disciplina di traffico non possa essere considerata un mutamento definitivo dello stato dei luoghi qualificato a giustificare l'istanza di revisione della scheda PMO deliberata;

con nota prot. n. QH/2022/20874 del 07/04/2022, regolarmente notificata alla società richiedente, è stata comunicata, pertanto, l'inammissibilità dell'istanza di revisione in esame ai sensi dell'art. 2 della L. 241/1990, in cui sono state riportate le motivazioni addotte dalla Commissione Tecnica unitamente alle controdeduzioni da parte della stessa Commissione in ordine ai rilievi posti nell'istanza medesima;

la società richiedente ha presentato ricorso, acquisito al prot. con n. QH/2022/27059 del 02/05/2022, per la stessa istanza di revisione soprarichiamata (il cui procedimento si è concluso con la citata comunicazione di inammissibilità), per accertare e dichiarare l'illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall'Amministrazione;

con Sentenza n. 11383/2022 il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sezione Seconda Ter) ha disposto l'accoglimento del ricorso di cui si fa menzione, nella misura in cui mira ad ottenere la conclusione del procedimento attraverso l'adozione di un provvedimento espresso da parte dell'Organo dotato della competenza deliberativa in materia;

Preso atto che:

con Deliberazione n. 17 del 17/03/2022, l'Assemblea Capitolina ha prorogato la normativa transitoria COVID-19 contenuta nell'art. 38, comma 1 del Regolamento, ivi inclusa la sospensione dell'applicazione dei Piani di Massima Occupabilità, fino al 30/06/2022;

con successiva Deliberazione n. 43 del 21/06/2022, il termine previsto per la sospensione dell'applicazione dei Piani di Massima Occupabilità è stato ulteriormente prorogato fino al 31/12/2022.

Considerato che:

l'iter istruttorio relativo all'istanza di revisione si è concluso con l'adozione di un apposito provvedimento espresso, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 della 241/1990, regolarmente notificato alla società richiedente, tenendo conto del giusto contemperamento di tutti gli interessi pubblici relativi alla circolazione, igiene, sicurezza, estetista, ambiente e tutela del patrimonio storico-artistico-culturale;

la comunicazione di inammissibilità all'istanza presentata soprarichiamata, nella quale sono state specificate le sedute in cui è stata esaminata l'istanza di revisione e le motivazioni sottese all'inammissibilità della stessa, rispetta infatti quanto previsto all'art. 2 della L. 241/1990, in base al quale *“se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo”*;

in ottemperanza alla Sentenza n. 11387/2022 è necessario provvedere all'adozione di un provvedimento espresso anche da parte dell'Organo dotato della competenza deliberativa;

Valutato che:

l'art. 10, comma 4 del Regolamento prevede la facoltà di presentare una proposta di revisione delle occupazioni di suolo pubblico relative ad un Piano di Massima Occupabilità già approvato esclusivamente al ricorrere delle condizioni enunciate nel medesimo articolo, ovvero *“in caso di modifiche normative che comportino cambiamenti dello stato dei luoghi, ovvero su impulso degli organi politici in relazione a specifici progetti volti al decoro ed alla rigenerazione urbana dell'area o, in occasione di mutamento delle condizioni poste alla base di un precedente diniego, di modifiche alla viabilità”*;

l'iter istruttorio descritto in premessa è stato correttamente improntato alla verifica della sussistenza delle condizioni previste dall'articolo sopracitato, non rinvenibili nel caso di specie;

pertanto, è altresì opportuno confermare il P.M.O. di Via di San Giovanni in Laterano (scheda di dettaglio n. 92 – approvata con Delibera di Giunta Capitolina n. 222 del 02/10/2020 in ottemperanza della Sentenza T.A.R. Lazio n. 188/2020), la cui validità è stata peraltro già confermata dall'art. 37, comma 15 del Regolamento;

Ritenuto che:

la presente proposta, considerata la natura di provvedimento da adottare in ottemperanza ad una pronuncia giurisdizionale, senza rilevanza contabile, non comporta effetti diretti o indiretti, finanziari, economici o patrimoniali per Roma Capitale;

Visti:

il D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. li;

lo Statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8/2013 e ss. mm. ii;

Richiamate:

la Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 21 del 24/03/2021;

la Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 17 del 17/03/2022;

la Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 43 del 21/06/2022;

preso atto che in data 12/10/2022 il Direttore della Direzione S.U.A.P. del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive, quale responsabile del Servizio - ha espresso il parere che di seguito

integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U.E.L. si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto".

Il Direttore di Direzione
F.to: T. Egiddi";

che, in data 12/10/2022 il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive ha attestato – ai sensi dell'art. 30, c. 1, lett. i) e j), del Regolamento degli Uffici e Servizi, come da dichiarazione in atti – la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore
F.to: F. Paciello";

considerato che in data 19/10/2022 il Ragioniere Generale ha dichiarato la non rilevanza contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Ragioniere Generale
F.to: Marco Iacobucci";

preso atto che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

LA GIUNTA CAPITOLINA

all'esito della conclusione dell'istruttoria effettuata di cui in premessa e per i motivi espressi in narrativa che integralmente si richiamano

DELIBERA

- 1) di adottare in ottemperanza alla sentenza del T.A.R. Lazio (Sezione Seconda Ter) n. 11383/2022 il presente provvedimento espresso di inammissibilità dell'istanza di revisione specificata in premessa e, per gli effetti, di confermare il P.M.O. di Via di San Giovanni in Laterano (scheda di dettaglio n. 92 – approvata con Delibera di Giunta Capitolina n. 222 del 02/10/2020 in ottemperanza della Sentenza T.A.R. Lazio n. 188/2020);
- 2) di dare atto che l'applicazione del Piano di Massima Occupabilità in oggetto, la cui validità è stata già confermata dall'art. 37, comma 15 del Regolamento, è sospesa fino al 31/12/2022 ai sensi di quanto previsto dalla D.A.C. n. 43/2022.

L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, la suestesa proposta di deliberazione che risulta approvata all'unanimità.

Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara all'unanimità immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.
(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
R. Gualtieri

IL SEGRETARIO GENERALE
P.P. Miletì

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale dal 5 novembre 2022 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 19 novembre 2022.

Lì, 4 novembre 2022

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL DIRETTORE
F.to: A. Gherardi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, per decorrenza dei termini di legge, il 15 novembre 2022

Lì, 15 novembre 2022

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL DIRETTORE
F.to: A. Gherardi